

Regolamento delle sezioni regionali e interregionali della SICuPP

L'articolo 17 dello statuto della SICuPP recita: "possono essere costituite sezioni regionali o interregionali della società aventi lo scopo di:

- realizzare, in ambito regionale, le finalità statutarie;
- mantenere il collegamento fra i soci della sezione e fra questi ed il consiglio direttivo e le altre sezioni regionali;
- promuovere l'iscrizione di nuovi soci."

Il regolamento della SICuPP all'articolo 5 recita:

"Le Sezioni Regionali/Interregionali devono avere almeno 50 Soci Ordinari e la loro costituzione deve essere presentata ed approvata dal consiglio direttivo nazionale. Esse avranno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Segretario, un consigliere ogni 25 Soci Ordinari con un massimo di 5. Tutti gli iscritti alle Sezioni Regionali/Interregionali dovranno essere iscritti alla SICuPP Nazionale. Le quote d'iscrizione potranno essere definite da ciascuna Sezione, comunque in misura non superiore alla quota nazionale. Le attività svolte dovranno essere condivise con il Consiglio Direttivo Nazionale. Il regolamento regionale/interregionale dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale."

Per la costituzione di una sezione regionale deve pervenire apposita richiesta al presidente nazionale sottoscritta da almeno 10 iscritti alla SICuPP di quella regione.

Per la costituzione di una sezione interregionale deve pervenire apposita richiesta alla presidenza nazionale sottoscritta da almeno 10 iscritti alla SICuPP, di cui almeno tre di ogni regione componente.

Le sezioni regionali/interregionali hanno una propria assemblea e un consiglio direttivo composto da:

- Presidente
- Massimo 5 (cinque) Consiglieri, in ragione di uno ogni 25 soci aderenti; fra i consiglieri viene scelto un Segretario, alla prima riunione del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo delle sezioni regionali/interregionali rimane in carica per quattro anni. Il presidente e i consiglieri sono rieleggibili.

A seguito dell'accettazione della richiesta di costituzione, la presidenza SICuPP incarica un consigliere nazionale di predisporre gli adempimenti previsti per la elezione del direttivo regionale/interregionale.

Stabilita la data per le elezioni del consiglio, le candidature le cariche sociali dovranno essere inviate al Presidente della SICuPP almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni per posta raccomandata, per il cui accoglimento fa fede il timbro postale della data di spedizione, o per posta certificata.

L'annuncio delle elezioni potrà avvenire per via telematica.

Per ricoprire una carica sociale è necessaria un'anzianità d'iscrizione alla SICuPP di almeno un anno, ad eccezione della carica alla presidenza che prevede due anni di anzianità, ed essere in regola con le quote sociali dell'anno delle elezioni e dell'anno precedente.

Il numero dei candidati a consigliere deve essere pari ad almeno il numero dei consiglieri eleggibili più uno. Per la carica di presidente deve essere presente almeno un candidato, non compreso nell'elenco dei candidati consiglieri.

Nel caso di una sezione interregionale ogni regione deve avere almeno un rappresentante nel consiglio direttivo.

Hanno diritto al voto tutti i soci della regione, iscritti entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni e in regola con le quote sociali.

Le votazioni vengono di norma effettuate con votazione diretta nella data e nella sede individuata, prevedendo la possibilità massimo di una delega scritta per ogni elettore presente; le votazioni possono avvenire anche per via telematica, tramite posta elettronica certificata, senza deleghe.

Il consigliere nazionale all'uopo delegato definisce le modalità, le tempistiche, la sede e tutti gli adempimenti necessari alla elezione del primo consiglio direttivo; esamina i voti espressi e ufficializza i risultati a livello regionale e nazionale.

Le votazioni necessarie per il rinnovo, dopo quattro anni di mandato, sono indette dal consiglio uscente.

Nel caso che nel corso del quadriennio il presidente o un consigliere, compreso il segretario, debbano per qualsiasi motivo lasciare il loro incarico, essi sono sostituiti fino alla fine del mandato dal primo dei non eletti per ogni ruolo. Nel caso che non vi siano non eletti per il ruolo di presidente, il consiglio elegge nel suo interno il presidente e subentra nel consiglio il primo dei non eletti come consigliere. In caso di vacanza del posto di segretario, i consiglieri scelgono al loro interno il nuovo segretario e subentra nel consiglio il primo dei non eletti come consigliere.

Gli eletti effettuano il loro impegno a titolo gratuito.

Non è previsto alcun trasferimento di fondi dal nazionale alle sezioni locali.

Il consiglio direttivo della sezione regionale/interregionale può proporre agli iscritti della o delle regioni la corresponsione di una quota integrativa alla quota nazionale, e non superiore a questa.

Il consiglio direttivo può indire l'assemblea degli iscritti nelle sedi e nei momenti ritenuti più idonei, comunque almeno un'assemblea ogni due anni di mandato.

Per la conduzione sia delle riunioni del consiglio direttivo che delle assemblee possono essere utilizzati anche sistemi telematici.

Le sezioni regionali/interregionali non possono concedere patrocinii autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello della SICuPP. Possono organizzare qualsivoglia iniziativa locale nell'ambito delle finalità statutarie della SICuPP nazionale, dandone preventivo avviso al presidente SICuPP almeno 30 giorni prima della data di svolgimento. Il consiglio direttivo SICuPP si riserva di valutare l'opportunità delle iniziative; vige il concetto del silenzio/assenso: in caso di mancata comunicazione negativa entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione, l'iniziativa si intende approvata.